

SCHEDA 13 – DISDETTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E RICONSEGNA DELLE CHIAVI DELL'ALLOGGIO

COMPETENZA

Ufficio Gestione Utenza
Ufficio Gestione Manutenzione

MODALITÀ DI INIZIO DELLA PROCEDURA

Comunicazione di disdetta della locazione da farsi per iscritto da parte dell'assegnatario con un preavviso di almeno un mese. Medesima comunicazione va fatta, a cura dell'assegnatario, anche all'Amministratore del Condominio o al Responsabile dell'Autogestione, ove costituiti, per il calcolo di quanto dovuto a titolo di quote condominiali.

DOCUMENTI NECESSARI

Comunicazione scritta, presentazione delle ultime bollette relative agli affitti e servizi (energia elettrica, gas, acqua).

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

A seguito della comunicazione di disdetta pervenuta, l'Ufficio Gestione Manutenzione di Publicasa SpA provvederà a fissare un appuntamento per il sopralluogo e la riconsegna delle chiavi dell'appartamento, nonché delle eventuali pertinenze (cantine, garage, ecc...). Della consegna verrà redatto apposito verbale. I locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, nonché liberi e vuoti di cose. Prima della consegna delle chiavi è necessario che l'assegnatario dia disdetta delle utenze.

NOTE E
OSSERVAZIONI

L'alloggio deve essere riconsegnato in loco all'incaricato di Publicasa da un componente maggiorenne del nucleo o da persona munita di delega scritta.

Fino al termine del mese in cui avviene la effettiva riconsegna delle chiavi, l'assegnatario è tenuto al pagamento del canone di locazione e delle spese accessorie.

Publicasa, previa verifica sullo stato manutentivo dell'alloggio e come da verbale redatto in sede di rilascio, ha la facoltà di contestare eventuali danni dovuti alla cattiva manutenzione ai fini del risarcimento. In caso di miglioramenti o addizioni apportati dagli assegnatari dell'alloggio a suoi accessori ed impianti nel corso della locazione, non sarà dovuta alcuna indennità, ed i suddetti miglioramenti ed addizioni verranno ritenute gratuitamente dall'Ente gestore al termine della locazione.

In caso di decesso dell'unico assegnatario dell'alloggio, lo stesso dovrà essere consegnato dagli eredi immediatamente o comunque entro un mese dall'evento, pena l'applicazione delle norme di legge previste per le occupazioni abusive, il risarcimento di tutti i danni, e salve, se del caso, le più gravi conseguenze previste dalla legge penale. In tale periodo dovrà essere comunque corrisposto l'importo del canone e dei servizi condominiali.